

## **CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO - REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DIRETTA DELLA ZONA DI PESCA NO-KILL DI LUSERNA SAN GIOVANNI**

### **Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione**

Atteso che in conformità con il Regolamento per la gestione diretta delle acque soggette ai diritti esclusivi di pesca approvato con DCP n. 110-457491 del 22/11/2005, con Decreto n. 6135/2018 del 4/03/2018 è stata istituita la zona di pesca no-kill nel tratto del torrente Pellice scorrente nel Comune di Luserna San Giovanni dal ponte della SP Luserna – Rorà sino al ponte Blancio, per una lunghezza di circa 1850 m, in zona gravata da diritto esclusivo di pesca della Città Metropolitana di Torino.

Ferme restando le norme generali previste dalla L.R. 37/2006 e dalle specifiche norme Regionali e Provinciali, la pesca nelle acque della Zona no-kill anzidetta è disciplinata dal presente Regolamento.

### **Art. 2**

La pesca è consentita a tutti i pescatori in possesso di regolare licenza di tipo B (costituita dal versamento delle tasse e soprattasse regionali nonché da documento di identità in corso di validità) oltreché del versamento della quota prevista per la pesca nelle aree gravate da diritto esclusivo di pesca della Città Metropolitana di Torino per l'anno in corso; nel caso di pescatori stranieri è necessario essere in possesso del versamento per la licenza di tipo D.

### **Art. 3 -**

- La pesca nella zona no kill è consentita dall'ultima domenica di febbraio alla prima domenica di ottobre, dalle ore 8 sino ad un'ora dopo il tramonto del sole. Dall'apertura sino al primo aprile la pesca è consentita esclusivamente nella modalità a piede asciutto per preservare le freghe naturali.
- La pesca è consentita con il solo metodo della mosca artificiale (sistema inglese, valesiano o tenkara) con coda di topo non affondante (modello F DT o WT) o coda in crine o similare per la pesca alla valesiana o tenkara.
- La lenza dovrà essere munita di non più di due mosche artificiali montate su amo privo di ardiglione o con lo stesso adeguatamente schiacciato. L'ardiglione potrà essere schiacciato in loco prima del suo utilizzo
- Non è consentito l'uso di finali appesantiti o piombati o comunque muniti di zavorre e sulla lenza sono consentite esclusivamente due imitazioni.
- L'uso di ninfe piombate è ammesso solo con imitazioni appesantite al loro interno nella fase di costruzione, montate su ami di misura non inferiore al numero 8, senza l'ausilio di segnalatori di abboccata e comunque con code di tipo galleggiante.
- E' vietato l'uso degli streamer propriamente detti, dei jig (ami con testina appesantita di qualsiasi misura), degli ovetti in ciniglia o fiocco e comunque di qualsiasi esca di materiale plastico
- Non è ammesso trattenere il pesce pescato, che dovrà essere reimmesso in acqua nel più breve tempo possibile. La manovra di recupero del pesce allamato dovrà essere protratta per il tempo strettamente necessario all'avvicinamento verso il pescatore e alla successiva liberazione, evitando artificiosi prolungamenti dell'azione di recupero. Il pescatore dovrà inumidirsi le mani prima di toccare il pescato e provvedere alla slamatura evitando di salpare il pesce interamente fuori dall'acqua. In caso di

allamatura profonda il pescatore dovrà immediatamente tagliare il filo in prossimità dell'esca a filo del labbro.

- Per il recupero è ammesso e consigliato l'uso del guadino, possibilmente dotato di rete al fine di non danneggiare il pesce catturato, evitandone comunque il sollevamento dall'acqua ed il contatto prolungato con le mani.

- Non è consentito il salpaggio dei pesci catturati allo scopo di fotografarli.

- Non è consentito detenere esche o attrezzature vietate, così come non è consentito detenere esemplari di pesce anche se prelevato in altre zone di pesca in borse, giubbini, zaini o simili durante l'azione di pesca e sulle rive del tratto no-kill.

#### **Art. 4 Responsabilità civile**

Il pescatore, anche minorenne, esercita la pesca nella zona no-kill a proprio esclusivo rischio e pericolo esonerando i soggetti gestori da qualunque responsabilità.

#### **Art. 5**

La Città Metropolitana darà adeguata pubblicità del presente regolamento nell'ambito della pubblicazione del Calendario Pesca annuale e tramite il proprio sito.

L' AATAI – Associazione Tutela Ambienti Acquatici e Ittiofauna - contribuirà alla diffusione del presente regolamento dandone adeguata pubblicità sul proprio sito web.

#### **Art. 6 Sanzioni**

Fatte salve le norme generali contenute nella normativa regionale di settore (Legge regionale 37/2006 e Regolamento 1/R del 2012), per l'inosservanza delle norme previste dal presente regolamento si applicano le sanzioni di cui dalla Legge Regionale 37/2006 art. 26 comma 1 lettera c).

#### **Art. 7 Vigilanza**

La vigilanza della zona no-kill è affidata agli Agenti Faunistici della Città Metropolitana, ai Carabinieri Forestali e alle guardie volontarie competenti per materia (GIV, GEV, guardie delle Associazioni piscatorie).

L' AATAI – Associazione Tutela Ambienti Acquatici e Ittiofauna - svolge un'attività di presidio della zona e di raccordo con la Città Metropolitana per tutte le segnalazioni inerenti il mancato rispetto del presente regolamento Inoltre raccoglie le segnalazioni dei fruitori della zona no-kill inerenti quantità e qualità (specie, stato di salute, dimensioni, ecc.) dei pesci allamati e quant'altro possa essere utile per la buona gestione della zona, tramite il proprio contatto [retefiumi@gmail.com](mailto:retefiumi@gmail.com) o il numero telefonico 338 40 33 586.

Il report della suddetta raccolta dati viene trasmessa con cadenza annuale alla Città Metropolitana.